



**PROVINCIA DI CUNEO**  
**COMUNE DI SALUZZO**  
**VERBALE**  
**di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**N. 70**

**Bilancio di previsione 2014 - adozione provvedimenti salvaguardia equilibri di bilancio  
art. 193 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267**

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 20:00 del giorno **trenta** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaquattordici**, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Signor Momberto Andrea, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 20:10.

Sono stati convocati i Signori:

1) Calderoni Mauro, 2) Momberto Andrea, 3) Rosso avv. Fiammetta, 4) Percoco prof.ssa Donatella, 5) Comba prof.ssa Piera, 6) Ponso Giorgio, 7) Maccagno Giulia, 8) Terrigno geom. Aldo, 9) Cravero rag. Silvana, 10) Battisti geom. Paolo, 11) Bravo geom. Gianpiero, 12) Savio avv. Carlo, 13) Quaglia Stefano, 14) Andreis rag. Domenico, 15) Rinaudo rag. Danilo, 16) Contin avv. Daniela, 17) Miretti Dario

Sono assenti i Signori

=====

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signora Salvai dott.ssa Silvia.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Demaria p.i. Franco e gli Assessori Comunali Pignatta avv. Roberto, Gullino dott.ssa Attilia, Anelli dott.ssa Alida, Neberti dott.ssa Francesca.

Sono assenti i Signori

=====

Il Signor Momberto Andrea, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 19.2.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2014 con allegati il bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale programmatica 2014-2016;
- la propria precedente deliberazione con la quale è stata effettuata la verifica dello stato di attuazione dei programmi e ricognizione degli equilibri finanziari del bilancio 2014 ai sensi dell'art.193 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che da tale verifica si è rilevata una situazione di squilibrio della gestione di competenza, determinata dalle ragioni dettagliatamente esposte nel provvedimento richiamato e nella relazione ad esso allegata, e riassumibili sinteticamente nella significativa riduzione delle entrate correnti, derivante dai provvedimenti attuativi della legge di stabilità emanati successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, e dai sopravvenuti interventi normativi che hanno ulteriormente ridotto le già scarse disponibilità finanziarie dello Stato a favore degli enti locali;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 193, comma 2 del TUEL, qualora dalla ricognizione sulla permanenza degli equilibri di bilancio emergano dati della gestione finanziaria che lascino prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, il consiglio comunale è chiamato ad adottare contestualmente tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio;

Considerato:

- che le prime misure per ristabilire gli equilibri di bilancio sono state individuate nel contenimento della spesa corrente;
- che a tale fine sono stati avviati contatti con i prestatori di servizi e forniture per l'applicazione della misura di contenimento dei costi dei servizi prevista dall'art. 8 del decreto legge 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 23.6.2014 n.89;
- che, inoltre, si è provveduto ad una attenta ricognizione degli interventi di spesa del bilancio dell'esercizio finanziario in corso, provvedendo a ridurre tutti gli stanziamenti non ancora impegnati afferenti a voci di spesa non indispensabili, differibili e comunque comprimibili;
- che, infine, si è operato un consistente risparmio sulla spesa di personale rinunciando alla sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto e riducendo le spese comprimibili;

Dato atto tuttavia che le misure sopra elencate non risultano sufficienti a garantire gli equilibri di bilancio, per cui occorre fare ricorso alla leva fiscale;

Richiamato il comma 3 dell'art.193 che prevede che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza;

Ritenuto, in particolare di ricorrere all'adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e della TASI per abitazione principale, dando atto che le stesse sono applicate nel comune di Saluzzo in misura minima, allineandole a quelle già applicate dagli altri enti di maggiori dimensioni della Provincia;

Ritenuto pertanto di provvedere a modificare rispettivamente il Regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie ed il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC" per la componente TASI;

Richiamato il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, relativo all'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Dato atto che il comma 3 dell'art. 1 del citato D.Lgs. stabilisce che i Comuni possono, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e ss.mm.i., disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare e che tale variazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Richiamato il comma 3 bis dell'articolo 1 del D.Lgs 360/1998 introdotto dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) secondo cui con il medesimo regolamento i Comuni possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.2.2007, con la quale, in adempimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, come sostituito dal comma 142 dell'art. 1 della legge 296/2006, è stata confermata tra le entrate tributarie del Comune l'addizionale comunale all'IRPEF con aliquota dello 0,2%, per l'anno 2007, introducendo uno specifico articolo al Regolamento delle Entrate Patrimoniali e Tributarie;

Dato atto che la medesima aliquota è stata confermata per gli anni successivi, ivi compreso l'esercizio 2014 (deliberazione consiliare n.11 del 19.2.2014);

Richiamato l'articolo 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011, e successivamente dall'articolo 13, comma 16, del D.L. 201/2011

(decreto Monti), convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, secondo cui:

- i comuni possono stabilire aliquote differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- la soglia di esenzione eventualmente determinata dal comune è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale il tributo non è dovuto mentre, nel caso di superamento del limite, il tributo si applica al reddito complessivo;

Ritenuto necessario avvalersi della facoltà di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con decorrenza primo gennaio 2014, allo scopo di sopperire parzialmente alle riduzioni dei trasferimenti erariali e di ripristinare gli equilibri di bilancio;

Ritenuto di avvalersi, per ragioni di equità contributiva, della facoltà di stabilire aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito dell'IRPEF;

Ritenuto opportuno introdurre, a sostegno delle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio economico e sociale una soglia di esenzione di cui all'articolo 1, comma 3 bis, del D.Lgs n.360/1998;

Richiamato altresì il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale – IUC, approvato con deliberazione consiliare n.12 del 19.2.2014, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n.147 (Legge di stabilità 2014);

Dato atto in particolare che il comma 677 prevede che il comune può determinare l'aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed al 6 per mille per l'abitazione principale, stabilendo per la TASI un'aliquota massima del 2,5 per mille;

Dato atto che l'art.1, comma 1, lett.a) del D. L. n.16/ 2014, ha aggiunto alle citate disposizioni della Legge 147/2014, al fine di assicurare un maggior spazio finanziario, un'ulteriore disposizione la quale stabilisce che, per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti suddetti per un ammontare dello 0,8 per mille, a condizioni che siano finanziate relativamente alle abitazione principali detrazioni d'imposta tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinati con riferimento all'IMU;

Preso atto che con il citato Regolamento era stata approvata un'aliquota Tasi pari al 1 per mille per tutte le categorie di immobili ed introdotta una detrazione per abitazione principale di € 65,00, stabilendo in particolare al comma 2 dell'art. 47 quanto segue:

*2. Per il 2014 l'aliquota è provvisoriamente determinata nell'aliquota base pari all'1 per mille, salvo quanto previsto dall'art. 193 comma 3 della legge 18.8.2000 n. 267 come modificato dall'art. 1, comma 444, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre.*

Considerato che contestualmente erano state ridotte per l'anno 2014 di un punto tutte le aliquote IMU applicate nel 2013;

Ritenuto necessario avvalersi della facoltà di disporre la variazione dell'aliquota relativa alla TASI per abitazione principale con decorrenza primo gennaio 2014, allo scopo di ripristinare gli equilibri di bilancio e sopperire parzialmente alle riduzioni dei trasferimenti erariali;

Sentita la I Commissione consiliare permanente nelle sedute del 16 e 23 settembre 2014;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 29.09.2014;

Visti gli artt. 193 e 194 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97;

Visto il D.M. 18.7.2014 con il quale è stato differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica in data 24.09.2014;

Con voti favorevoli 11 contrari 6 (Quaglia, Savio, Rinaudo, Contin, Miretti, Andreis) su 17 presenti e n. 17 votanti, espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

- 1) Di modificare il vigente Regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie, sostituendo il comma 2 ed introducendo il comma 3 dell'art. 4 bis - **Addizionale comunale all'Irpef**, come segue:

*2. Le aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche sono differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della Legge statale, come indicato nel seguente prospetto:*

<i>Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF</i>	<i>aliquote</i>
<i>Fino a euro 15.000,00</i>	<i>0,55%</i>
<i>oltre euro 15.001,00 fino a 28.000,00 euro</i>	<i>0,60%</i>
<i>oltre euro 28.001,00 fino a 55.000,00 euro</i>	<i>0,70%</i>
<i>oltre euro 55.001,00 fino a 75.000,00 euro</i>	<i>0,75%</i>
<i>oltre euro 75.001,00</i>	<i>0,80%</i>

*3. L'addizionale non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 8.000,00; tale soglia non costituisce franchigia e pertanto per i redditi superiori a tale importo l'addizionale è dovuta sull'imponibile complessivo.*

- 2) Di modificare il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale – IUC, approvato con deliberazione consiliare n.12 del 19.2.2014, nella parte relativa alla TASI capitolo 4, sostituendo il comma 2 dell'art.47 – **Aliquote** - ed il comma 2 dell'art.49- **Servizi indivisibili** - con i seguenti:

*ART.47*

*2. Le aliquote della TASI sono fissate nelle seguenti misure:*

*- 3,00 per mille per l'unità immobiliare posseduta ( a titolo di proprietà o diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie) e contemporaneamente detenuta dal soggetto che la adibisce ad abitazione principale.*

*Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare così come definita ai fini IMU. Gli immobili assimilati per legge o per regolamento all'abitazione principale ai fini IMU sono considerati tali anche ai fini TASI e quindi soggette al tributo. Le pertinenze dell'abitazione principale, così come definite ai fini IMU, sono soggette alla medesima*

*aliquota.*

*- 1,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari.*

*Art.49*

*2. Per l'anno 2014 lo stanziamento previsto in bilancio a titolo di TASI, pari ad € 1.065.000 è diretto alla copertura di parte dei costi dei seguenti servizi indivisibili comunali:*

*- servizi viabilità e illuminazione pubblica € 795.000,00*

*- servizio verde pubblico € 205.000*

*- servizi generali di amministrazione € 65.000.*

- 3) Di dare che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito informatico individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e Finanze del 31 maggio 2002.
- 4) Di dare atto che le modifiche apportate ai regolamenti in oggetto con la presente deliberazione hanno efficacia dal 01.01.2014, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448.

Quindi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Dato atto che il 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che le deliberazioni del Consiglio, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;

Con voti favorevoli 11 su n. 17 presenti e n. 11 votanti, espressi per alzata di mano, avendo dichiarato, prima dell'espressione del voto, di astenersi i Signori Quaglia, Savio, Rinaudo, Contin, Miretti, Andreis,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

Relazione di Pubblicazione

Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

OPPOSIZIONI:

Saluzzo, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Estremi di esecutività

Dichiarata immediatamente eseguibile il **30.09.2014** ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..